

TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE 4A CIVILE

Volontaria Giurisdizione

N. 1277/2022 V.G.

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Michele De Palma, nel procedimento di liquidazione dei beni ex art. 14-ter l. n. 3/2012 sull'istanza presentata da GIUSEPPE PETROSINO e FLORIANA MONTARULI, ha pronunciato il seguente

DECRETO

visto il ricorso per la liquidazione dei beni proposto da GIUSEPPE PETROSINO e FLORIANA MONTARULI ex artt. 14 ter e ss. l. n. 3/2012;

rilevata la propria competenza;

vista la relazione particolareggiata predisposta dall'OCC;

visti i chiarimenti resi dal ricorrente e le relative integrazioni documentali;

esaminati gli atti;

ritenuto che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 ter l. n. 3/2012 e che non risultano atti in frode ai creditori

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni di GIUSEPPE PETROSINO e FLORIANA MONTARULI, compresi quelli di cui all'art. 14-undecies l. n. 3/2012



NOMINA

liquidatore l'Avv. Nicola Dammacco

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari, nonché proposte azioni esecutive ed assegnate o distribuite somme nelle procedure esecutive già pendenti, ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

si precisa quindi che la procedura esecutiva immobiliare n. 937/2017 R.G.E. può proseguire fino all'aggiudicazione definitiva degli immobili, dovendo il delegato alla vendita mettere a disposizione del liquidatore le somme ricavate;

DISPONE

che, a cura del liquidatore la domanda ed il decreto siano pubblicati sul sito ufficiale del Tribunale di Bari www.tribunale.bari.it, avvalendosi dello staff del Gruppo Edicom;

che sia eventualmente disposta la annotazione sul registro delle imprese;

ORDINA

la trascrizione del decreto, equiparato all'atto di pignoramento ex art. 14 quinquies 3° co. l. n. 3/2012, nei registri immobiliari

ORDINA

la consegna ed il rilascio in favore del liquidatore di tutti i beni, non legittimamente detenuti da terzi, con esclusione dell'abitazione attualmente occupata dai debitori,



che rimarrà nella loro disponibilità sino alla vendita, in ragione delle esigenze abitative dei medesimi e dei loro figli

FISSA

in € 1750,00 mensili la somma occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia ed esclusa dalla liquidazione ai sensi dell'art. 14 ter 6° co. lett. b) L. N. 3/2012, precisando sin d'ora che nel programma di liquidazione dovrà essere messa a disposizione dei creditori la somma di € 150,00 mensili, pari alla differenza tra il reddito netto mensile (€ 1900,00) e le suindicate spese di mantenimento mensili (€ 1750,00), a meno che il liquidatore, in sede di redazione del programma di liquidazione, adduca motivatamente circostanze tali da non consentire ai debitori di mettere a disposizione la suindicata somma

AVVISA

Che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, per i quattro anni successivi al deposito della domanda

AUTORIZZA

l'OCC ad accedere alle banche dati di cui all'art. 15 co. 10 l. n. 3/2012.

Si comunichi

Bari, 09/06/2022

Il Giudice designato

Dott. Michele De Palma

Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Luciani, Magistrato Ordinario in Tirocinio

